

201.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Modificazioni apportate dal Senato)	9
Missioni vevoli nella seduta del 9 ottobre 2002	3	(Sezione 4 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	19
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	Interrogazioni a risposta immediata	23
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 – Priorità tra le opere necessarie per realizzare il « passante » di Mestre) ..	23
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo (Ritiro)	5	(Sezione 2 – Revisione del regime d'acquisto di prodotti dietetici per pazienti affetti da celiachia)	23
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Orientamenti del Governo sul settore termale)	24
Disegno di legge di conversione S. 1692 (approvato dal Senato) n. 3197	6	(Sezione 4 – Iniziative del Governo relative all'attività e agli organi della Croce Rossa)	24
(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	6	(Sezione 5 – Potenziamento delle dotazioni delle forze dell'ordine impegnate a fronteggiare lo sbarco di clandestini)	25
(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 — Incongruenze delle recenti norme in materia di immigrazione in relazione all'esigenza di collaborazione con istituti universitari stranieri)	26	(Sezione 5 — Iniziative per sollecitare il governo russo a migliorare il proprio sistema penitenziario)	35
(Sezione 7 — Iniziative per la salvaguardia della continuità della produzione e dell'occupazione della FIAT)	26	Proposta di legge S. 568 (approvata dal Senato) n. 2307 ed abbinata proposta di legge n. 413	36
(Sezione 8 — Risorse finanziarie statali destinate ai sindacati)	27	(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	36
Interpellanze e interrogazioni	29	(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	36
(Sezione 1 — Iniziative per la diffusione della firma digitale e procedura di infrazione nei confronti dell'Italia relativa al recepimento della normativa comunitaria in materia)	29	(Sezione 3 — Articolo 1 ed emendamenti) .	36
(Sezione 2 — Accordo di conversione del debito tra Italia e Perù)	30	(Sezione 4 — Articolo 2)	37
(Sezione 3 — Restituzione all'Etiopia della Stele di Axum)	31	(Sezione 5 — Articolo 3 ed emendamenti) .	38
(Sezione 4 — Iniziative a favore delle persone perseguitate a causa dell'orientamento sessuale)	34	(Sezione 6 — Articolo 4)	38
		(Sezione 7 — Articolo 5, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	38
		Mozione Verneti ed altri n. 1-00096 relativa alla questione Tibetana	40
		(Sezione 1 — Mozione)	40
		(Sezione 2 — Risoluzione)	42

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 9 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Simone Alberta, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Mussi, Naro, Oliverio, Palma, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Mussi, Naro,

Oliverio, Palma, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRANCESCA MARTINI: « Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete INTERNET da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete INTERNET di materiale osceno » (3235);

ERCOLE: « Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti fitoterapici » (3236);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SERENA: « Abrogazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (3237);

SERENA: « Istituzione di un 'Giorno della memoria' per le vittime di Hiroshima e Nagasaki » (3238);

SERENA: « Abolizione dei caselli autostradali » (3239);

SERENA: « Introduzione dell'articolo 148-bis del codice penale, concernente

l'abolizione della pena detentiva per i novantenni e della detenzione in carcere per gli ottantenni » (3240);

DI VIRGILIO: « Interventi per la tutela dei malati di epatite cronica virale » (3241);

ORSINI: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3242);

PISTONE: « Concessione di un contributo finanziario al Teatro dell'Opera di Roma per interventi di ristrutturazione » (3243).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

NESPOLI ed altri: « Nuova disciplina sul trasporto valori e sul servizio scorta a valori » (2303) *Parere delle Commissioni II, V, IX, X e XI;*

ALBONI ed altri: « Norme per disciplinare l'esposizione del Crocifisso nei pubblici uffici e nelle pubbliche amministrazioni della Repubblica » (3182) *Parere delle Commissioni II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

SANTORI: « Inclusione dell'acquisto di pubblicazioni scientifiche in materia sanitaria fra le attività volte alla formazione continua dei medici e deducibilità delle relative spese ai fini IRPEF » (3099) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

X Commissione (Attività produttive):

S. 1149. — « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2031-bis-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAMPA ed altri: « Incentivi per la sostituzione delle caldaie obsolete negli edifici di civile abitazione » (2782) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XIV.*

XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA ed altri: « Istituzione dei corsi di primo soccorso per il personale scolastico » (2920) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con la lettera in data 3 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 102).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 1° ottobre 2002, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MOLINARI ed altri n. 9/1031/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 giugno 2001, concernente la proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavori della Inter-klm e Valbasento e Guido Giuseppe ROSSI ed altri n. 9/1984/74, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente il recupero dei crediti derivanti dall'erogazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio

per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Ritiro di una richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministero della difesa, con lettera in data 2 ottobre 2002, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2002 relativo alla acquisizione di una « componente di sorveglianza elettronica aerotrasportata » (138).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1692 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE
2002, N. 195, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE
DI EXTRACOMUNITARI (APPROVATO DAL SENATO) (3197)**

(A.C. 3197 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.4 Leoni, 1.2 e 1.7 Mascia, 1.3, 1.8 e 1.9 Leoni, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.19 Mascia, 1.13, 1.17 e 1.18 Leoni, 1.24, 1.25 e 1.26 Mascia, 1.28 e 1.29 Leoni, 1.30, 1.31, 1.33 Mascia, 1.32, 1.34 e 1.35 Leoni, 1.36 Sinisi, 1.38 Boato, 1.37, 1.39, 2.1 e 2.4 Mascia, 2.5 Leoni, e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Mascia in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3197 — Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo compe-

tente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: « testo unico », approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera *b*), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 2.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-*bis*, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 4-*bis* dell'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *g*), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere *a*) ed *e*), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi

2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189.

8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro

1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3197 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « entro trenta giorni dalla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data dell'11 novembre 2002 »;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: « a tempo indeterminato », sono inserite le seguenti: « ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno »; le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e sono soppresse le parole da: « ovvero » fino alla fine della lettera;

al comma 4, primo periodo, è soppressa la parola: « regionale »;

al comma 5, terzo periodo, le parole: « della posizione contributiva della manodopera occupata » sono sostituite dalle seguenti: « della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato »;

al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni »;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « posizione contributiva » sono inserite le seguenti: « previdenziale ed assistenziale »;

al comma 8:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del

permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera »;

alla lettera b), sono soppresse le parole: « o dell'Unione europea »;

alla lettera c), dopo le parole: « non lo ha commesso » sono inserite le seguenti: « ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche

relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »; la parola: « modificato » è sostituita dalla seguente: « introdotto » e dopo le parole: « articolo 1, comma 5, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 5, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 6, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e le parole: « per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4, comma 2 »;

al comma 7, dopo le parole: « di cui all'articolo 36 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al »; le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo modalità stabilite, anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 »;

al comma 8, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: “della manodopera occupata” sono sostituite dalle seguenti: “previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato”.

9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti: “I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: “sia in relazione alla posizione contributiva” sono inserite le seguenti: “previdenziale e assistenziale”.

9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle

condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera".

9-*sexies*. Al comma 7, lettera c), dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale".

9-*septies*. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime" ».

All'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attività richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

(A.C. 3197 – Sezione 4)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ha occupato, *aggiungere le seguenti:* anche non continuativamente,

1. 1. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei tre mesi antecedenti la *con le seguenti:* entro tre mesi dalla.

1. 4. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei tre mesi antecedenti la *con le seguenti:* antecedentemente alla.

- * 1. 2. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei tre mesi antecedenti la *con le seguenti:* antecedentemente alla.

- * 1. 3. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la data dell'11 novembre 2002 con le seguenti: novanta giorni dalla medesima data.

- 1. 5.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Prefettura-Ufficio territoriale del Governo con le seguenti: Ufficio territoriale del Governo.

Conseguentemente, ai commi 4, primo periodo, e 5, primo periodo, sostituire le parole: Prefettura-Ufficio territoriale del Governo con le seguenti: Ufficio territoriale del Governo.

- 1. 6.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farla emergere tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso l'Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validità pari a due anni. L'Ufficio territoriale del Governo, verificata la ricevibilità e l'attendibilità della dichiarazione nei modi e nei termini di cui al comma 4, invita lo straniero a presentarsi nei modi e nei termini di cui al comma 5 e dispone il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per lavoro autonomo di validità semestrale rinnovabile alla scadenza per due anni qualora sia verificata la

sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge vigente per l'esercizio di attività di lavoro autonomo. I soggetti di cui al presente comma non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, ferma restando la punibilità per dichiarazioni non rispondenti al vero.

- 1. 8.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farla emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso l'ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validità pari a due anni.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: 1.420.160 fino a: 5.955.640 con le seguenti: 2.130.160 per l'anno 2002 ed in euro 8.933.460;

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole da: 1.267.443 fino a: 1.861.548 con le seguenti: 1.895.160 per l'anno 2002 ed in euro 2.792.322.

- 1. 7.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 10 giugno 2002, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro all'Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei termini stabiliti ai commi 1 e 2. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro di validità pari a un anno, nel caso in cui lo straniero dichiara che il rapporto di lavoro sia risolto alla data della dichiarazione ovvero che si tratta di rapporto di lavoro a termine di durata inferiore ad un anno, o di due anni nel caso in cui lo straniero dichiara che il rapporto di lavoro è tuttora in atto senza limiti di tempo predefiniti. L'Ufficio territoriale del Governo, eseguiti gli adempimenti di cui al comma 4, convoca le parti nei modi e nei termini di cui al comma 5 e, verificata l'attendibilità della dichiarazione dello straniero, invita il datore di lavoro a sottoscrivere la dichiarazione di cui ai commi 2 e 3, a pena di non applicazione delle cause di non punibilità di cui al comma 6. In caso di rifiuto del datore di lavoro, e ferme restando le eventuali sanzioni nei suoi confronti, l'Ufficio territoriale del Governo può comunque disporre il rilascio del permesso di soggiorno a fronte di dichiarazione di impegno a stipulare un contratto di lavoro da parte di altro datore di lavoro, redatta nei termini di cui al comma 3, lettera a), e contenente i dati di cui al comma 2.

1. 9. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto possono

denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro all'Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2.

1. 10. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno.

1. 12. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o a tempo determinato.

1. 11. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre mesi.

1. 15. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.

* **1. 13.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.

* **1. 14.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 20 euro.

1. 17. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 300 euro.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle minori entrate derivanti dalle modificazioni apportate in sede di conversione all'articolo 1, comma 3, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 16. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli stranieri richiedenti asilo, anche in caso di rigetto dell'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nonché gli stranieri precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora non siano in possesso di passaporto valido e non abbiano ancora ottenuto o dichiarino di non poter ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto o del documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini del presente decreto, consegnando all'Ufficio territoriale del Governo il permesso di soggiorno precedentemente posseduto, in copia originale o in fotocopia. L'autocertificazione di cui al presente comma, nel caso in cui il permesso di soggiorno non sia posseduto in copia originale, è accettata previo accertamento dell'identità dello straniero presso la questura competente per il suo rilascio.

1. 18 Leoni, Bielli, Soda, Calderola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli stranieri richiedenti asilo, nonché gli stranieri precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora non siano in possesso di passaporto valido e non abbiano ancora ottenuto o dichiarino di non poter ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto o del documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini del presente decreto, consegnando alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo il permesso di soggiorno precedentemente posseduto, in copia originale o in fotocopia. L'autocertificazione di cui al presente comma, nel caso che il permesso di soggiorno non sia posseduto in copia originale, è accettata previo accertamento dell'identità dello straniero presso la questura competente per il suo rilascio.

1. 38. Boato, Sinisi, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I regolarizzandi, i profughi o i richiedenti asilo, che non abbiano ancora ottenuto il documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini del presente decreto.

1. 19. Mascia, Boato, Sinisi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al comma 3, lettera a), dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: « pari all'importo trimestrale » sono sostituite dalle seguenti: « pari alla metà dell'importo trimestrale ».

3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-bis, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2002 e in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*.

3-*quater*. All'articolo 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono soppresse;

b) al comma 8, le parole da: « pari a sei mesi per ogni anno solare » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea »;

3-*quinquies*. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

1. 20. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di validità pari ad un anno.

* **1. 21.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di validità pari ad un anno.

* **1. 22.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1. 23. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: di durata non inferiore fino alla fine del comma.

1. 24. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre mesi.

1. 26. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.

1. 25. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato con le seguenti: dello stesso lavoratore.

1. 27. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente decreto non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, di lavoro e di carattere finanziario; sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

1. 40. Boato, Mascia, Sinisi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1. 28. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1. 29. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

1. 30. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

1. 31. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso in cui la segnalazione derivi dall'inosservanza delle norme relative all'ingresso e al soggiorno.

1. 36. Sinisi, Mascia, Boato.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato, in Italia, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

1. 33. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

1. 32. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) che risultino condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

***1. 34.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Bressa.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) che risultino condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

***1. 37.** Mascia, Boato, Sinisi.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) che risultino condannati, anche non in via definitiva, con sentenza pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

1. 35. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: che risultino denunciati con le seguenti: per i quali sia stato disposto il rinvio a giudizio.

1. 39. Mascia, Sinisi, Boato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o *handicap*, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a), è dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di esso.

1. 01. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

ART. 2.

(Disposizioni transitorie e finali).

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: , 2 e 3 con le seguenti: e 2.

2. 1. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, sostituire la parola: fotodattiloscopici con la seguente: dattiloscopici.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola: fotodattiloscopici con la seguente: dattiloscopici.

2. 2. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 3, dopo la parola: fotodattiloscopici aggiungere le seguenti: al momento della consegna della carta di identità elettronica, la quale, di norma, viene rilasciata.

2. 3. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è soppresso.

* **2. 4.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è soppresso.

* **2. 5.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai lavoratori stagionali stranieri che richiedono il permesso di soggiorno di durata non superiore a tre mesi.

2. 6. Zeller, Brugger, Collè, Detomas, Widmann, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 6.

2. 7. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi Bielli, Leoni.

Sopprimere il comma 7.

2. 8. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi, Bielli, Leoni.

Sopprimere il comma 9.

* **2. 9.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Sopprimere il comma 9.

* **2. 10.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 9, sostituire le parole da: abbiano sostenuto fino alla fine del comma con le seguenti: abbiano stipulato regolare contratto di locazione e sostengano le spese per l'affitto di un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente la quota della somma relativa, comunque fino ad un massimo di un quarto dell'importo mensile complessivo.

2. 11. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 9-quinquies, lettera a), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2. 13. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 9-quinquies, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

2. 12. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Sopprimere il comma 9-sexies.

2. 14. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Fino alla data di scadenza del termine di presentazione

delle domande di regolarizzazione sono sospese le espulsioni disposte dall'autorità amministrativa, salvo i casi in cui il provvedimento riguardi cittadini extracomunitari entrati nel territorio nazionale dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero nei confronti dei quali sia stata dichiarata la pericolosità sociale.

2. 01. Sinisi, Mascia, Boato.

(A.C. 3197 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera, visto che gli articoli 5, commi 2-*bis* e 4-*bis*, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, introducono la raccolta e il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici degli stranieri;

l'articolo 2 comma 6 dell'A.C. 3197 per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici limita l'applicazione della « disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista all'articolo 4, comma 2, lettera *a*) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni »;

il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che i cittadini italiani all'atto di consegna della carta di identità elettronica siano sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-*bis* e 4-*bis* del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato, rispettivamente, dagli articoli 5 comma 1, lettere *b*) e *g*) della legge 30 luglio 2002, n. 189,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sui criteri che intende seguire per realizzare le norme di attuazione di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 dell'A.C. 3197 con particolare riferimento alle modalità di raccolta dei rilievi fotodattiloscopici, della loro conservazione, dell'accesso agli stessi e della logica su cui si basa il loro trattamento.

9/3197/1. « Mascia, Bielli, Boato, Bressa ».

La Camera,

al fine di dar seguito alla regolarizzazione prevista dal provvedimento n. 3197 e considerati diverse situazioni che si sono riscontrate

impegna il Governo

ad adottare iniziative finalizzate a considerare ai fini della identificazione dei richiedenti asilo non in possesso di passaporto valido, documenti prodotti anche da organizzazioni internazionali, attestanti l'identità del soggetto.

9/3197/2. « Bressa, Mascia, Boato, Bielli ».

La Camera

esaminato il disegno di legge n. 3197 « Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;

valutato l'articolo 2, comma 5, con particolare riferimento alla deroga del comma 3, lettera *e*) dell'articolo 5 del T.U.

impegna il Governo

ad individuare modalità operative, in sede di attuazione, relative al prelievo dei dati fotodattiloscopici per i lavoratori stagionali, tali da – nella fase di avvio di detti rilievi – non pregiudicare la suddetta attività lavorativa.

9/3197/3. « Zeller, Brugger, Widmann, Boato, Bressa, Detomas, Collè, Olivieri ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2002, nel prevedere la legalizzazione di lavoro irregolare, limita tale possibilità agli esercenti attività di impresa per i loro dipendenti, escludendo quindi i lavoratori extracomunitari autonomi, parasubordinati e stagionali indipendentemente da qualsiasi condizione soggettiva o oggettiva che possa ostare al loro inserimento sociale;

tale indiscriminata e generalizzata esclusione appare totalmente arbitraria, configurando non solo una irragionevole disparità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori, ma anche una discriminazione nella tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, così come prescritto dall'articolo 35, primo comma, della Costituzione;

il permanere in condizioni di irregolarità di tali lavoratori provoca altresì gravi e ingiustificate distorsioni nei meccanismi di mercato, limitando così di fatto la libera iniziativa economica richiamata dall'articolo 41, primo comma, della Costituzione

impegna il Governo

a predisporre con urgenza un provvedimento volto a consentire l'emersione del lavoro irregolare anche nei settori attualmente esclusi.

9/3197/4. « Leoni ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2002 in materia di legalizzazione di lavoro irregolare svolto da extracomunitari dipendenti da imprese prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori occupati « nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore » del medesimo decreto, riprendendo la identica dizione di cui all'articolo 33, comma 1,

della legge 30 luglio 2002, n. 189, riguardante l'emersione di lavoro irregolare svolto dagli stranieri addetti ai servizi domestici;

qualsiasi canone ermeneutico letterale, logico o sistematico si voglia adottare la disposizione deve intendersi nel senso che sono regolarizzabili i lavoratori che abbiano comunque prestato la loro opera nel corso del periodo indicato anche se non per tutto il periodo;

tuttavia, da autorevoli fonti ministeriali sono venute negli ultimi tempi interpretazioni confuse e contraddittorie, tali da indurre incertezza nei destinatari del provvedimento e possibili difformità di applicazione presso gli uffici territoriali di Governo

impegna il Governo

a chiarire con apposita circolare l'esatto ambito temporale della norma, precisando che possono essere regolarizzati i lavoratori occupati anche per un periodo inferiore ai tre mesi purché antecedente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti richiamati in premessa.

9/3197/5. « Bielli ».

La Camera,

premesso che:

il disposto degli articoli 1, comma 8, lettera a) e 9-*quinquies* del decreto-legge n. 195 del 2002, nell'escludere la possibilità di revoca dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei lavoratori extracomunitari sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, salvo che il procedimento stesso si sia concluso con un giudizio di proscioglimento, sembra rovesciare totalmente il principio di presunzione di innocenza sancito dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione;

tale rovesciamento è ribadito in forma ancora più grave dagli articoli 1, comma 8, lettera c) e 9-*sexies*, laddove si esclude la possibilità di regolarizzare rap-

porti di lavoro riguardanti i lavoratori extracomunitari in presenza di una semplice denuncia da qualsiasi fonte provenga, sempre salvo che il relativo procedimento penale si sia concluso con un provvedimento di proscioglimento;

in tal modo infatti, non solo si espongono i lavoratori extracomunitari ad ogni possibile ricatto fondato sulla minaccia di denunce pretestuose e strumentali, ma si potrebbe persino giungere alla davvero aberrante conclusione di escludere rispettivamente dalla possibilità di revoca dell'espulsione e dalla regolarizzazione addirittura lavoratori assolti in primo grado quando la relativa sentenza non sia ancora divenute irrevocabile;

infine, appare davvero bizzarro, sempre alla citata lettera *c*) del comma 8, il richiamo alle sole ipotesi di archiviazione di cui all'articolo 411 del codice di procedura penale, senza nessun riferimento all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato prevista dagli articoli 408 e seguenti dello stesso codice

impegna il Governo

a chiarire con apposite circolari interpretative che la dizione « non si sia concluso » di cui alle disposizioni richiamate in premessa deve intendersi riferita al procedimento penale di primo grado e che l'espulsione è revocabile ed il lavoratore immigrato regolarizzabile in tutti i casi di archiviazione del procedimento a suo carico.

9/3197/6. « Carboni, Bielli ».

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 8, lettera *a*), ultimo periodo, del decreto legge n. 195 del 2002 pone l'ennesima restrizione alla possibilità di prevedere quote ragionevoli di stranieri da ammettere nel territorio nazionale, facendo seguito alla disciplina recata dalle recenti modifiche al testo

unico sull'immigrazione, che hanno prodotto in materia una serie di illogicità e incongruenze sotto diversi profili;

in particolare, la suddetta disciplina risulta penalizzante per gli istituti italiani che vogliano avvalersi delle competenze e dell'esperienza di cittadini extracomunitari, come ha dimostrato la vicenda che ha visto coinvolto il professore americano Dionisio Bernal, cui è stata preclusa la possibilità di collaborare con il politecnico di Torino:

impegna il Governo

ad individuare ipotesi di esclusione dalle quote annue di cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio nazionale sulla base di attività lavorative particolarmente qualificate.

9/3197/7. « Montecchi, Bielli, Leoni ».

La Camera,

premessi che le procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevedono una serie di adempimenti complessi da attivarsi nel più breve tempo possibile, essendo la scadenza fissata al prossimo 11 novembre;

considerato che sia opportuno un ampio decentramento della rete degli sportelli polifunzionali sia per agevolare i cittadini e i lavoratori interessati sia per snellire i tempi di conclusione delle pratiche;

impegna il Governo

a predisporre un ampio decentramento della rete degli sportelli polifunzionali, in premessa citati, con l'assegnazione di adeguato personale.

9/3197/8. (Nuova formulazione) « D'Agrò ».

La Camera,

premessò che:

in Italia vi sono migliaia di extracomunitari che esercitano un lavoro autonomo in piccole e medie imprese, in gran parte, di carattere artigianale;

i predetti non adempiono in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale;

nel decreto-legge del 9 settembre 2002 n. 195 al fine di evitare regolarizzazioni di lavoro autonomo che andrebbero a favorire anche organizzazioni malavitose che, servendosi di lavoratori extracomuni-

tari stanno sviluppando in Italia un mercato della contraffazione e del commercio illegale, non vengono regolarizzate posizioni di lavoratori autonomi extracomunitari presenti in piccole e medie imprese

impegna il Governo

a ricercare adeguate soluzioni per quei lavoratori extracomunitari che, al momento della conversione in legge del decreto legge n. 195 del 2002 esercitano un lavoro autonomo in imprese regolarmente iscritte nel rispetto della normativa vigente.

9/3197/9. « Mazzocchi ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Priorità tra le opere necessarie per realizzare il « passante » di Mestre)

STRADIOTTO, COLASIO, FRIGATO e FISTAROL. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la situazione della viabilità del nord-est è sempre più drammatica;

in particolare, l'imbutto determinato dalla tangenziale di Mestre sta creando forti disagi sia in termini di inquinamento ambientale, sia per quanto riguarda i danni creati all'economia veneta e nazionale;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi, ha affermato in campagna elettorale che la soluzione del passante di Mestre era una priorità per il Governo;

ad un anno e mezzo dalle elezioni si può constatare che:

a) non è ancora chiaro quale sia la soluzione progettuale decisa: infatti sia le dichiarazioni del Ministro interrogato che i documenti approvati dalla regione Veneto individuano nella realizzazione sia del *tunnel* sotto la tangenziale, sia del passante largo Dolo-Quarto D'Altino la soluzione del problema;

b) è intenzione del Governo e della regione Veneto di dare le concessioni per la realizzazione delle opere alle società autostradali;

c) è in atto da parte della Commissione europea, tramite il commissario

Bolkestein, una procedura di verifica con lo scopo di constatare se l'affidamento diretto senza gara delle concessioni possa configurarsi come una violazione delle direttive europee a danno del libero mercato;

d) a tutt'oggi gli unici progetti esistenti sono un tracciato di massima per quanto riguarda il passante largo e un progetto preliminare per il *tunnel*;

e) l'ultima convocazione degli enti interessati risale al novembre 2000 per una conferenza dei servizi promossa dall'allora Ministro dei lavori pubblici Nesi —:

se sia intenzione del Ministro interrogato convocare una conferenza dei servizi fra gli enti interessati per capire quale tra le due opere previste sia quella ritenuta prioritaria e, conseguentemente, quali tempi siano previsti per l'inizio dei lavori e la conclusione di entrambe le opere. (3-01445)

(8 ottobre 2002)

(Sezione 2 – Revisione del regime d'acquisto di prodotti dietetici per pazienti affetti da celiachia)

GIUSEPPE DRAGO e GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

le indagini epidemiologiche confermano la presenza nella popolazione italiana di un paziente affetto da celiachia ogni cento-centocinquanta abitanti, mentre i diagnosticati, stimati in circa qua-

rantamila, rappresentano poco più del cinquanta per cento dei sintomatici e circa il dieci per cento del totale;

il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982, concernente l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, consentiva la prescrizione in regime gratuito di prodotti dietetici senza glutine a favore dei pazienti affetti da celiachia;

il decreto del Ministro Veronesi dell'8 giugno 2001, varato il giorno prima della scadenza del suo mandato, ha ridotto drasticamente i limiti massimi di spesa prescrivibili dal servizio sanitario nazionale, penalizzando, fra l'altro, nell'età adulta, le donne rispetto agli uomini;

su tale decreto è pendente un ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania, presentato da varie *onlus* e dall'associazione italiana celiachia —

se non ritenga opportuno, ed in tempi rapidi, rivedere i limiti prescritti dal citato decreto del Ministro Veronesi, riducendo gli ostacoli che attualmente impediscono il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.

(3-01446)

(8 ottobre 2002)

(Sezione 3 – Orientamenti del Governo sul settore termale)

PAPPATERRA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

le aziende termali in Italia rappresentano una realtà importante sia dal punto di vista sanitario che turistico, tanto che, non a caso, alla conferenza nazionale sul turismo svoltasi a Lamezia Terme le associazioni del settore hanno paventato il rischio della perdita di migliaia di posti di lavoro sia negli stabilimenti termali che in quelli del comparto turistico-alberghiero;

per questa ragione, diversamente da quanto asserito nella trasmissione « *Porta a Porta* » dal Ministro interrogato, occorre non limitare l'erogazione delle cure termali in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale esclusivamente a singole categorie, rispettando lo spirito della legge 323 del 2000 di riordino del settore termale, anche perché tali limitazioni risulterebbero assolutamente ininfluenti in termini di contenimento della spesa sanitaria, comportando una riduzione assolutamente irrisoria della spesa complessiva che lo Stato sostiene per il servizio sanitario nazionale, e minerebbero alle fondamenta il diritto alla salute dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli: bambini e, soprattutto, anziani che usufruiscono di tali cure non invasive e assolutamente naturali;

occorre inoltre tener presente gli interessi delle comunità e dei territori a vocazione termale, nonché le posizioni delle associazioni nazionali di categoria —

quali siano gli orientamenti del Governo in proposito e se non si ritenga necessario verificare gli effetti negativi sul settore termale di eventuali misure di segno limitativo. (3-01447)

(8 ottobre 2002)

(Sezione 4 – Iniziative del Governo relative all'attività e agli organi della Croce Rossa)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 187 del 2002, in materia di proroga degli organi della

Croce rossa italiana, è ormai prossimo alla scadenza e il disegno di legge di conversione ad esso relativo (Atto Camera n. 3126) è stato espunto dal calendario dei lavori della Camera dei deputati;

ai sensi della legge n. 419 del 1999, la mancata conversione del decreto di proroga comporterebbe la decadenza degli organi della Croce rossa italiana ed il loro commissariamento;

ai sensi dell'articolo 77, comma 3, della Costituzione, la mancata conversione in legge comporta la decadenza *ex tunc* dei decreti-legge e le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

la mancata conversione nella fattispecie potrebbe essere motivata dall'esigenza di assicurare lo svolgimento di elezioni di rinnovo degli organi libere e prive di condizionamenti interni;

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, redatto in data 2 dicembre 1997, conteneva pesanti critiche sulla gestione dell'ente a quel tempo retto dal commissario straordinario, onorevole Maria Pia Garavaglia, e criticava fortemente anche le procedure che avrebbero portato il commissario Garavaglia a diventare presidente;

severi giudizi sulla gestione dell'ente sono stati espressi dalla Corte dei conti ancora nel 2001, come emerge dall'interpellanza n. 2-00040 e dalla relativa risposta del Sottosegretario Cursi —:

qualora il decreto-legge non fosse convertito come sembra, quali iniziative il Governo intenda adottare per regolare gli atti adottati dagli organi della Croce rossa italiana, a partire dall'inizio della proroga disposta con decreto-legge n. 187 del 2002, e per gestire la decadenza ed il commissariamento degli organi dell'organizzazione. (3-01448)

(8 ottobre 2002)

(Sezione 5 — Potenziamento delle dotazioni delle forze dell'ordine impegnate a fronteggiare lo sbarco di clandestini)

VENTURA GIACOMO ANGELO ROSARIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da qualche mese a questa parte, gli sbarchi di clandestini extracomunitari si susseguono con maggior frequenza sulla costa meridionale della Sicilia;

nelle scorse settimane nel tratto di costa tra Gela e Scoglitti (in provincia di Caltanissetta) è avvenuto l'ennesimo, massiccio e tragico sbarco, nel quale sono morte dodici persone, perché scaraventate in mare da cinici e criminali « scafisti »;

la carenza di mezzi e uomini atti al controllo di questo tratto di costa sembrerebbe aver attirato le attenzioni anche di terroristi, come si deduce dallo sbarco dei trentasette pakistani, avvenuto a Gela il 10 agosto 2002, attualmente oggetto di un procedimento penale avviato dalle procure di Gela e di Caltanissetta;

l'impegno, lo zelo e la professionalità delle forze di polizia e delle autorità marittime, comunque, hanno consentito, seppur con mezzi insufficienti, di intercettare gli sbarchi citati;

il fenomeno dello sbarco di clandestini in Sicilia è destinato a incrementarsi notevolmente dopo l'utilizzo del sistema satellitare di vigilanza realizzato per il controllo delle coste pugliesi, dove, non a caso, in contemporanea vi è stata una diminuzione, se non estinzione degli stessi sbarchi;

oggi i carabinieri di Gela non dispongono di un'imbarcazione di intervento e vigilanza a mare, poiché inspiegabilmente non è stata loro assegnata una nuova unità navale, in sostituzione di quella che qualche anno fa fu dolosamente distrutta ad opera di ignoti malfattori;

parimenti, la guardia di finanza non dispone di alcuna imbarcazione, quando è noto che la costa di Gela è sospettata di essere meta di vari traffici criminali;

pertanto, ad oggi, l'unico natante operante in questo tratto di costa è quello della guardia costiera, assolutamente insufficiente, e che, comunque, è risultato oltremodo determinante per intercettare l'imbarcazione che aveva a bordo i clandestini di origine pakistana;

inoltre, la polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri hanno scarsi uomini e mezzi per il controllo del territorio della Sicilia meridionale e, in particolare, della città di Gela, in cui le condizioni della sicurezza pubblica sono obiettivamente insufficienti —:

quali iniziative intenda assumere per rimediare a questa grave situazione, non ulteriormente sopportabile dalla laboriosa e civile popolazione locale, nonostante l'encomevole impegno dei tutori dell'ordine, se non ritenga necessario e urgente potenziare adeguatamente i mezzi navali a disposizione delle forze dell'ordine per presidiare le coste della Sicilia meridionale, dando loro in dotazione anche un sistema satellitare di vigilanza, e come intenda potenziare la dotazione di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, al fine di conseguire un'adeguata tutela della sicurezza dei cittadini in tutta la Sicilia meridionale e, in particolare, nella città di Gela. (3-01452)

(8 ottobre 2002)

(Sezione 6 — Incongruenze delle recenti norme in materia di immigrazione in relazione all'esigenza di collaborazione con istituti universitari stranieri)

SPINI, INNOCENTI, RUZZANTE, MONTECCHI, AGOSTINI, BOGI, NICOLA ROSSI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, NIGRA, BENVENUTO, BUGLIO, CHIANALE, DAMERI, LUCÀ, PANATTONI, RAVA, TURCO, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, LEONI, MARONE, POLLASTRINI, SA-

BATTINI e SODA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la recente normativa in materia di disciplina dell'ingresso di cittadini extracomunitari in territorio italiano, meglio nota come legge « Bossi-Fini » (legge n. 189 del 2002), non è riuscita a bloccare l'afflusso e gli sbarchi di clandestini, come le notizie di queste settimane confermano, e produce una serie di illogicità e incongruenze sotto diversi profili. In particolare, per quanto concerne l'esigenza di creare momenti di collaborazione tra istituti di ricerca universitari, la suddetta disciplina risulta penalizzante per gli istituti italiani che vogliono avvalersi delle competenze e dell'esperienza di cittadini di Paesi extracomunitari;

il Politecnico di Torino, nell'ambito di un progetto di ricerca della durata di dodici mesi, riguardante la « diagnostica delle strutture » e finanziato con fondi del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aveva programmato la collaborazione di Dionisio Bernal, un docente alla *Northcastern university* di Boston, ma, in virtù delle limitazioni alle quote di ingressi di cittadini stranieri in territorio italiano imposte dalla suddetta legge, tale collaborazione risulta preclusa, così come ha specificato il consolato di Boston, che per tale ragione ha negato il relativo visto —:

quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di superare tali incongruenze che pregiudicano la possibilità per il nostro sistema universitario di mantenere stabili e proficui rapporti di collaborazione con il mondo accademico degli altri Paesi. (3-01449)

(8 ottobre 2002)

(Sezione 7 — Iniziative per la salvaguardia della continuità della produzione e dell'occupazione della Fiat)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la situazione del gruppo Fiat sta precipitando;

è a rischio la produzione in uno dei settori tradizionalmente di punta e di prestigio dell'industria italiana nel mondo;

è sempre più consistente la minaccia di chiusura di interi stabilimenti ed è, quindi, a rischio l'occupazione per migliaia di lavoratori;

si profila una svendita dei pezzi più pregiati e ambiti alla grande industria automobilistica americana *General motors*;

tutto questo mina profondamente la struttura economica, produttiva e occupazionale del Paese, già gravemente scosso da processi di deindustrializzazione e dall'aggravarsi della crisi economica internazionale e interna;

la chiusura della Fiat e la vendita di parte di essa alla *General motors* ridurrebbe drasticamente il ruolo del nostro Paese nell'economia e nella produzione mondiale —

se non ritenga necessario ed urgente — visto il fallimento di ogni altra strada fin qui perseguita — di nazionalizzare, attraverso strutture e strumenti opportuni, la Fiat, salvando così la continuità della produzione e dell'occupazione nell'industria automobilistica italiana e contemporaneamente, rilanciare la ricerca e la progettazione per la costruzione di nuovi automezzi a diverso impatto ambientale e sociale, attuando nel contempo — tenendo conto dell'esperienza positiva in altri gruppi automobilistici *leaders* della produzione mondiale — una riduzione degli orari di lavoro al fine di difendere e, possibilmente, rilanciare l'occupazione.

(3-01450)

(8 ottobre 2002)

(Sezione 8 — Risorse finanziarie statali destinate ai sindacati)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRI-

GUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 26 settembre 2002 il dipartimento organizzazione della Cgil, con la circolare prot. n. 3775/2002, ha dato indicazioni alle strutture periferiche, affinché vengano messi a disposizione dell'Udu (Unione degli universitari) fondi per lo svolgimento della manifestazione antigovernativa indetta dalla stessa Udu per il 12 ottobre 2002;

risulta particolarmente anomalo che un grande sindacato, che dovrebbe occuparsi della tutela dei diritti dei lavoratori (di tutti i lavoratori, a prescindere dalle loro sensibilità ideali), finanzia iniziative di chiara impronta politica, utilizzando risorse provenienti dagli iscritti e dallo Stato;

non va dimenticato, infatti, che lo Stato finanzia i sindacati direttamente, tramite le erogazioni ai patronati, e indirettamente, accollandosi gli onerosi *benefit* (sotto forma di permessi retribuiti e aspettative, soprattutto in favore dei dipendenti pubblici) riconosciuti ai lavoratori che svolgono attività sindacale;

questa vicenda fa sorgere non pochi sospetti circa la propensione della Cgil a svolgere un ruolo non più sindacale, bensì tipicamente politico;

lo Stato finanzia l'attività sindacale purché sia e rimanga tale: non può finanziare organizzazioni che espletano un ruolo marcatamente politico, se non nel rispetto delle normative sui rimborsi elettorali ai partiti politici —:

quale sia l'ammontare complessivo delle contribuzioni statali erogate direttamente o indirettamente al sindacato in questione e a strutture ad esso collegate e quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare che le risorse dello Stato destinate ai sindacati siano utilizzate per fini estranei a quelli propri dell'attività sindacale. (3-01451)

(8 ottobre 2002)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative per la diffusione della firma digitale e procedura di infrazione nei confronti dell'Italia relativa al recepimento della normativa comunitaria in materia)

A) Interpellanza e interrogazione

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per sapere – premesso che:

la firma digitale è uno degli strumenti più efficaci per l'innovazione e la semplificazione della pubblica amministrazione e per la modernizzazione del Paese;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1977, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'Italia ha fatto da battistrada, in Europa, nella regolamentazione della firma digitale;

si è da tempo costituito presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione l'albo dei certificatori pubblici della firma digitale, che recentemente è passato sotto la competenza del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

i soggetti ammessi all'albo hanno investito ingenti capitali (oltre 155 milioni di euro) per allinearsi agli *standard* di firma digitale indicati dal Governo italiano;

il recepimento delle nuove regole comunitarie (direttiva 1999/93 CE), che prevedono un'ulteriore tipologia di firma elettronica, ha avuto luogo con il decreto legislativo n. 10 del 2002, che tuttavia è privo del regolamento di attuazione e delle norme tecniche;

conseguentemente si è venuta a determinare una situazione di stallo, che blocca la diffusione della firma elettronica e la stessa attività dei certificatori, tanto che la stessa Commissione europea avrebbe espresso molte perplessità sui ritardi italiani –:

quali misure intenda adottare per superare questa fase di incertezza che danneggia i certificatori e rallenta la semplificazione della pubblica amministrazione;

quando verrà emanato il regolamento attuativo del decreto legislativo n. 10 del 2002, con le relative norme tecniche, per armonizzare le due tipologie di firma digitale;

quali iniziative siano in corso per favorire la massima diffusione della firma digitale nei servizi pubblici, nell'interesse delle imprese e dei cittadini.

(2-00343) « Magnolfi, Folena, Panattoni ».

(29 maggio 2002)

LUSETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* — Per sapere – premesso che:

con decreto legislativo 10 gennaio 2002, n. 10, è stata recepita in Italia la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

tale decreto ha innovato profondamente lo scenario delineato dalla precedente normativa in materia di firma digitale e ha introdotto, inoltre, la carta nazionale dei servizi, quale strumento per accedere ai servizi della pubblica amministrazione;

non sono state ancora emanate le regole tecniche che danno attuazione al citato decreto e che, di conseguenza, completano il recepimento della direttiva europea;

la Commissione europea avrebbe aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, in relazione al recepimento della direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche —:

in caso affermativo, quali siano le contestazioni effettuate da parte della Commissione europea;

se, in particolare, tra le contestazioni effettuate, sia stato rilevato l'eccesso di delega in relazione al decreto legislativo n. 10 del 2002, essendo stata trattata materia, quale la carta nazionale dei servizi, non contenuta né nella direttiva europea, né nella legge 29 dicembre 2000, n. 422, « Legge comunitaria 2000 », che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva;

se, oltre a quest'ultima, vi siano ulteriori contestazioni effettuate dalla Commissione europea;

se risponda a verità che, a causa della apertura della procedura di infrazione, il Ministro interrogato abbia ritenuto di dover rimuovere dal proprio incarico il capo dell'ufficio legislativo del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. (3-01022)

(31 maggio 2002)

(Sezione 2 – Accordo di conversione del debito tra Italia e Perù)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

da alcuni anni l'Italia si è dotata di strumenti legislativi in materia di cancel-

lazione e conversione del debito con i Paesi in via di sviluppo: la legge 27 dicembre 1997, n. 449, (e conseguente regolamento attuativo adottato col decreto del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 9 novembre 1999) ha introdotto la possibilità di procedere alla conversione del debito. Successivamente, la legge n. 209 del 2000 (e conseguente regolamento attuativo adottato col decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, del 4 aprile 2001, n. 185) ha introdotto la possibilità di procedere alla cancellazione del debito;

queste norme sanciscono la finalizzazione della conversione/cancellazione ai fini di « sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile » e alla « lotta alla povertà », trasformando l'onere debitorio in un sostegno diretto e verificabile alle politiche di riduzione della povertà che la comunità internazionale sta perseguendo;

l'accordo di conversione Italia-Perù siglato nel settembre del 2001 rappresenta una delle prime realizzazioni di tale normativa in coerenza con i principi indicati dal legislatore —:

quale sia la tipologia dei soggetti che potranno concorrere ai finanziamenti;

come si pensa di impostare, in applicazione dell'accordo, il rapporto con il Governo peruviano;

come si è determinato e quale sia il percorso che ha portato all'individuazione delle rappresentanze della società civile peruviana;

come il Governo italiano voglia impostare il rapporto con le organizzazioni non governative italiane operanti in Perù;

se ritenga che il regolamento attuativo recepisca lo spirito e la lettera dell'accordo;

quali strumenti di monitoraggio del processo di attuazione dell'accordo siano stati previsti.

(2-00428) « Sereni, Pistelli, Spini, Fioroni, Calzolaio, Giovanni Bianchi ».

(18 luglio 2002)

(Sezione 3 – Restituzione all'Etiopia della stele di Axum)

C) Interpellanza e interrogazioni

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

con la Convenzione dell'Aja del 1954 emergeva, seppur con molte ambiguità e deroghe, la dimensione internazionale della protezione del patrimonio culturale, a cominciare dal limitare la possibilità che dai conflitti bellici potesse derivare il danneggiamento del patrimonio culturale di popoli;

nel 1972 a Parigi l'Unesco approvava la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale e le stesse Nazioni Unite, con la risoluzione del 1° novembre 1989, hanno escluso che un bottino di guerra abbia comunque una sua legittimità quando si estenda a cose diverse dal materiale bellico;

numerosi sono tuttavia i contenziosi di diritto internazionale ancora pendenti in materia di restituzione di beni culturali confiscati come bottino di guerra;

la stele di Axum, alta 24 metri e pesante 160 tonnellate, dopo essere stata prelevata in Etiopia nel 1937 dalle truppe italiane per celebrare il quindicesimo anniversario della marcia su Roma ed il primo anniversario dell'Impero, fu collocata a Roma, Porta Capena, di fronte a quello che era il ministero per l'Africa italiana e che ora è la sede della FaO;

la stele di Axum è al centro di una annosa *querelle* tra lo Stato italiano e quello etiopico sin dal 1947 e lo stesso Stato etiopico, nel gennaio 2002, ha sollecitato all'Unesco la sua restituzione;

lo Stato italiano, a seguito della dichiarazione congiunta italo-etiopica del 4 marzo 1997, ha avviato la procedura relativa alla « disarticolazione e trasporto in Etiopia della stele archeologica di Axum »;

nelle more della definizione della procedura di restituzione allo Stato etiopico, la stele di Axum ha subito ingenti danni e la responsabilità di essi è oggettivamente da ricondurre alla mancata tempestiva sua restituzione;

lo Stato etiopico sta predisponendo specifici progetti per la realizzazione nel territorio di Axum di un parco archeologico che consenta la valorizzazione dell'antica capitale del regno di Etiopia, culla della civiltà fiorita intorno alla parte meridionale del Mar Rosso tra il I ed il V secolo d.C.;

la Repubblica italiana, in virtù degli articoli 10 e 11 della Costituzione, è tenuta al rispetto degli impegni internazionali assunti nella condivisione della dimensione internazionale del patrimonio culturale europeo e mondiale;

la Repubblica italiana, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, è tenuta alla tutela del patrimonio culturale presente nel proprio territorio;

nell'ambito delle politiche di tutela e valorizzazione dei beni culturali, appare principio consolidato quello per cui un bene culturale, per svolgere pienamente la propria funzione di testimonianza materiale avente valore di civiltà, debba essere « contestualizzato » –:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim* intenda:

a) perseguire nelle competenti sedi internazionali ed in sede di Unione europea, anche alla luce della riscrittura della Costituzione europea e anche al fine di

sostenere politiche comuni di valorizzazione dei beni culturali, il principio della loro contestualizzazione, favorendo, nel rispetto degli accordi internazionali, una politica volta alla restituzione dei beni culturali confiscati a seguito di conflitti bellici;

b) dare immediatamente corso, ed eventualmente con quali tempi e modalità, al pieno ed integrale rispetto degli accordi internazionali assunti per quanto attiene alla restituzione della stele di Axum allo Stato etiopico;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per i beni e le attività culturali intendano immediatamente attivare, anche in sinergia con gli enti locali, le risorse necessarie a far fronte alle spese di restauro e trasporto della stele in Etiopia;

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda avviare, concorrendo allo sviluppo del processo di integrazione europea e degli ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà e cooperazione internazionale fra i popoli, le procedure necessarie ad individuare specifici programmi di cooperazione internazionale, al fine di sostenere attivamente i progetti delle competenti autorità etiopiche in merito alla valorizzazione delle aree archeologiche di Axum.

(2-00432) « Titti De Simone, Deiana ».

(22 luglio 2002)

PERROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 37 del trattato di pace del 1947, l'Italia s'impegnò nei confronti del popolo etiope alla restituzione di tutte le opere d'arte, archivi, oggetti di valore religioso e storico sottratti all'Etiopia dal nostro Paese durante l'invasione del regime fascista;

la stele di Axum, portata in Italia da Mussolini per suggellare i 15 anni della

marcia su Roma, dal 1937 è collocata a Roma tra il Circo Massimo e la sede della Fao;

nel 1956 l'Italia raggiunse un accordo con il Governo etiope per la restituzione dell'obelisco e la sua ricollocazione nel parco di Axum, suo luogo d'origine, che attende ancora esecuzione, a causa di diverse difficoltà tecniche legate al trasporto;

nel 1995, con la visita dell'allora Sottosegretario per gli affari esteri, onorevole Scammacca, ad Addis Abeba, fu avviato un tentativo di risoluzione dei problemi tecnici legati alla restituzione della stele, a cui tutt'ora gli etiopi condizionano i buoni rapporti con il nostro Paese;

nel febbraio 1996 il Parlamento etiope approvò una risoluzione che sollecitava l'Italia alla restituzione della stele e che fu consegnata ai Presidenti delle Camere italiane;

successivamente, venne costituita una commissione tecnico italo-etiope con il compito di verificare la fattibilità del trasferimento dell'obelisco e del suo « stato di salute », a cura dell'Istituto internazionale per la conservazione dei beni culturali, al quale seguì nel marzo 1997 un incontro italo-etiope per la definizione delle procedure per la reinstallazione della stele nel parco archeologico di Axum;

la volontà del Governo italiano di restituire la stele è stata ribadita nel 1998, in occasione della risposta ad alcune interrogazioni presentate da esponenti sia di maggioranza che di opposizione dell'allora Parlamento, a cui è conseguito da ultimo, lo stanziamento della cifra di un miliardo di vecchie lire per coprire le spese di smontaggio e trasporto dell'obelisco;

all'inizio del 2001, ultimati gli studi sulla fattibilità dell'intera operazione, l'allora Sottosegretario per i beni e le attività culturali, onorevole Vittorio Sgarbi, onde evitare un trasporto che non assicurerebbe l'integrità dell'obelisco e recherebbe un danno all'urbanistica della città che per

decenni l'ha ospitato, ha paventato un'ipotesi alternativa di « restituzione virtuale », consistente nella proclamazione di extra-territorialità dell'area che ospita l'obelisco che diverrebbe così territorio etiope;

nel frattempo, il Governo etiope, allarmato dal sorgere di nuovi dubbi sulla restituzione della stele, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, in cui ha sottolineato l'infondatezza delle obiezioni di fattibilità sollevate da esponenti del Governo italiano e la pretestuosità delle stesse, tanto da spingere il Sottosegretario per gli affari esteri, senatore Alfredo Mantica, a confermare la volontà del Governo di rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia —:

se il Governo non ritenga di dover intervenire, facendo chiarezza sulle sorti della stele di Axum, evitando il rischio di un incidente diplomatico con il governo di Addis Abeba, da lunghi decenni legato anche commercialmente all'Italia;

quale sia il convincimento del Governo su questa vicenda e se intenda tener fede agli impegni presi dallo Stato italiano, suggellati da precisi accordi internazionali, ovvero se intenda promuovere altre e diverse forme di restituzione della stele. (3-00589)

(22 gennaio 2002)

BULGARELLI e ZANELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'occupazione italiana in Etiopia è una pagina della nostra storia troppo spesso rimossa;

lungi dallo svolgere alcuna funzione civilizzatrice, l'Italia si macchiò di atroci stragi, come l'eccidio di Debre Libanos, oltre centomila *tucul* incendiati, tre chiese cristiane copte e diversi monasteri distrutti, più di duemilacinquecento vittime fra i civili, tra cui moltissimi monaci;

con il trattato di pace del 1947 l'Italia si è impegnata a restituire all'Etiopia il bottino di guerra;

successivi accordi italo-etioptici del 1956 puntualizzano che la stele di Axum, trafugata e trasportata in Italia nel 1937, quindi eretta, quale simbolo del trionfo imperiale fascista, in piazza Porta Capena, davanti al ministero per l'Africa Italiana, ora sede della Fao, deve esser restituita all'Etiopia;

nel 1997 l'allora Ministro degli affari esteri Lamberto Dini ha confermato la volontà del Governo italiano di dare piena esecuzione agli accordi, impegnandosi per una rapida restituzione e stanziando tre miliardi di vecchie lire per il trasporto;

la sacra stele di Axum ha ancora la funzione di « spartitraffico » ed è seriamente minacciata dallo *smog*;

le ferme proteste del Governo etiope per la mancata restituzione si succedono unitamente agli appelli di molti intellettuali italiani per il rispetto degli impegni internazionali presi dall'Italia;

nei *media* inizia a serpeggiare l'idea che la restituzione dell'obelisco non sia dovuta, ad esempio certi ritengono che sia stato scambiato, su proposta del *negus*, con la costruzione di un ospedale a spese del nostro Paese, ma dimenticano che l'Italia aveva dato la disponibilità a restituire l'oggetto sacro, lasciando gli ingenti costi del trasporto a carico dell'Etiopia;

altri esagerano le difficoltà pratiche, come l'ex Sottosegretario per i beni e le attività culturali, onorevole Vittorio Sgarbi, il quale ha affermato che la stele è ormai naturalizzata, cioè italiana, che il trasporto sarebbe troppo oneroso e pericoloso e che, al limite, l'area dove sorge l'obelisco dovrebbe essere trasformata in una zona extraterritoriale;

la restituzione della stele di Axum appare un atto dovuto ed opportuno sul piano simbolico ancor prima che legale: essa rappresenta una brutta pagina della nostra storia e questa restituzione ci

renderebbe più forti nel richiedere quanto del nostro patrimonio artistico, da Napoleone ad Hitler, è stato indebitamente sottratto —:

se si intenda dare seguito agli accordi presi con l'Etiopia nel 1997 e in che tempi o se le affermazioni dell'ex Sottosegretario Sgarbi debbano essere intese come espressione di un mutato atteggiamento rispetto agli accordi internazionali citati. (3-01439)

(4 ottobre 2002)

(ex 4-01235 del 5 novembre 2001)

BORRELLI, BELLINI, CRISCI, MARIOTTI, DAMERI, CALDAROLA, CHIANGALE, BOVA, BATTAGLIA, CIALENTE, PINOTTI, FILIPPESCHI, SCIACCA, LOLLI, ALBONETTI, LULLI, BELLILLO, ROSIELLO, PISA, RUZZANTE, INNOCENTI, CRUCIANELLI, LEONI, MICHELE VENTURA, MAGNOLFI, NIGRA, QUARTIANI, OTTONE, MARONE, PIGLIONICA, GASPERRONI, OLIVERIO, PAOLA MARIANI, GALEAZZI, MARTELLA, CALZOLAIO, DE BRASI, PENNACCHI e PREDÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il governo di Addis Abeba ha lanciato un appello agli Stati, ai Governi e ai popoli di tutto il mondo, affinché esercitino pressioni sul Governo italiano perché questo, tenendo fede agli accordi bilaterali e internazionali firmati, restituisca all'Etiopia l'obelisco di Axum;

durante il vertice della Fao svolto a Roma dal 10 al 13 giugno 2002, è intervenuto il premier etiopico Mele Zenawi che ha denunciato il fatto che sull'obelisco « per 55 anni l'Etiopia è stata presa in giro dall'Italia ». Attualmente l'obelisco di Axum è collocato proprio dinanzi al palazzo della Fao a Roma ed è stato danneggiato da un fulmine il 27 maggio 2002;

come è noto, la stele di Axum è uno dei monumenti dell'antica città santa copta, datata circa 2000 anni fa, e fu portata via dalle truppe italiane nel 1937, su ordine di Benito Mussolini per cele-

brare i 15 anni della marcia su Roma. L'obelisco è alto 24 metri, pesa 160 tonnellate ed è fatto di roccia silicata simile al granito. In origine era una stele funeraria che venne divisa in tre parti per facilitarne il trasporto in Italia. È a sezione rettangolare ed è decorata con raffigurazioni di finestre e porte. Fin dal dopoguerra, con gli accordi di pace del 1947, ci sono state intese per la sua restituzione, sempre rinviata, anche se sempre solennemente ribadita dalle massime autorità italiane;

il Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giuliano Urbani, ha dichiarato la volontà del Governo di far tornare in Africa la stele, suscitando le proteste dell'allora Sottosegretario Vittorio Sgarbi, che ha avanzato obiezioni sul rischio tecnico del trasferimento e anche perché facente parte integrante dell'urbanistica romana. Questi motivi sono respinti dal Governo dell'Etiopia e dalla maggioranza dell'opinione pubblica —:

quali siano i motivi che ancora impediscono la restituzione dell'obelisco all'Etiopia e la conferma del piano operativo, firmato nel 1997 tra Italia ed Etiopia, per il trasporto ad Axum. (3-01440)

(4 ottobre 2002)

(ex 4-03190 del 13 giugno 2002)

(Sezione 4 - Iniziative a favore delle persone perseguitate a causa dell'orientamento sessuale)

D) Interrogazione

GRILLINI, ZANOTTI, ZUNINO, ANGIIONI, RUZZANTE, MANCINI, GRANDI, GIACCO, PISTONE, ROTUNDO, BELLILLO, SANDI, TITTI DE SIMONE, VENDOLA, LUMIA, GIACHETTI, BULGARRELLI, BIMBI, COLASIO, CIMA, RANIERI e LION. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel mondo vi sono ben sette Paesi nei quali si prevede la pena di morte per le

persone omosessuali: Iran, Arabia Saudita, Yemen, Afghanistan, Mauritania, Sudan e Pakistan;

molti altri sono i Paesi in cui le persone vengono torturate o imprigionate a causa del loro orientamento omosessuale, come riportato sul rapporto redatto da *Amnesty international* dal titolo «*Crimes of hate, conspiracy of silence*», pubblicato nel 2001;

ai sensi dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano e ribadito nel Trattato di Nizza, la discriminazione basata sull'orientamento sessuale va combattuta così come avviene per le forme di discriminazione basate sul sesso, sull'età, sulla razza o origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali —:

come intenda tutelare il diritto alla vita di coloro che chiederanno asilo politico al nostro Paese in virtù di persecuzione nel Paese d'origine basata sul loro orientamento omosessuale;

come intenda tutelare le persone ingiustamente imprigionate e/o torturate nei loro Paesi d'origine a causa del loro orientamento omosessuale quando presenteranno richiesta di asilo politico nel nostro Paese. (3-01209)

(10 luglio 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per sollecitare il governo russo a migliorare il proprio sistema penitenziario)

E) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'allargamento dell'Unione europea con il coinvolgimento della Russia costituisce un obiettivo strategico di assoluta rilevanza;

giustamente il Ministro interrogato ha ricordato che l'entrata della Russia nell'Unione europea offrirà al vecchio continente quella autorevolezza sul piano militare, economico e politico che gli consentirà di competere anche con gli Stati Uniti d'America;

la Russia, peraltro, che ha ereditato dalla tragica esperienza comunista problemi enormi, deve proporsi l'obiettivo di raggiungere *standard* di civiltà minimali;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, ha condannato il sistema carcerario russo, caratterizzato da trattamenti disumani e degradanti;

è stato accertato che in celle di 17 metri quadrati convivono 24 detenuti, con 0,8 metri quadrati per persona contro i 7 metri previsti dalla norma europea, e che i reclusi sono costretti a dormire a turno nella cella sempre illuminata e rumorosa, infestata di parassiti e priva di aerazione;

la Corte ha altresì accertato condizioni sanitarie paurose all'interno delle carceri russe;

appare necessario intervenire, di concerto con gli altri Paesi europei, per indurre la Russia ad una profonda revisione del proprio sistema carcerario, al fine di avvicinarlo agli *standard* europei e per favorire la compatibilità complessiva, anche sul piano dei diritti umani, del sistema russo con l'Unione europea —:

se non ritenga, anche in ragione del miglioramento dei rapporti con la Russia del Presidente Putin, ed in sinergia con le diplomazie dei Paesi europei, di sollecitare il Governo russo al rispetto dei diritti dell'uomo attraverso sostanziali miglioramenti del proprio sistema penitenziario. (3-01222)

(16 luglio 2002)

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 568 — SENATORI MARITATI ED ALTRI:
MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, RECANTE
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULL'ESECU-
ZIONE DI MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ,
NONCHÉ MODIFICA ALL'ARTICOLO 678 DEL CODICE DI PRO-
CEDURA PENALE (APPROVATA DAL SENATO) (2307) ED ABBI-
NATA PROPOSTA DI LEGGE N. 413**

(A.C. 2307 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2307 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dell'Assem-
blea

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2307 — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 1.

*(Funzioni e provvedimenti del magistrato di
sorveglianza e procedimento in materia di
liberazione anticipata).*

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 8. Provvede con ordinanza sulla ridu-
zione di pena per la liberazione anticipata
e sulla remissione del debito previste dagli
articoli 54 e 56 della presente legge,
nonché sui ricoveri previsti dall'articolo
148 del codice penale ».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modifica-
zioni, è inserito il seguente:

« ART. 69-bis. — *(Procedimento in ma-
teria di liberazione anticipata).* — 1. Sul-
l'istanza di concessione della liberazione
anticipata, il magistrato di sorveglianza
provvede con ordinanza, adottata in ca-
mera di consiglio senza la presenza delle

parti, che è comunicata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. L'ordinanza che decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata è adottata in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza ».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », comma 1, sostituire la parola: comunicata con la seguente: notificata.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: dalla comunicazione o.

1. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il condannato, nell'istanza di concessione della liberazione anticipata, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza si svolge presso l'istituto penitenziario.

1. 2. Pisapia.

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il condannato, nell'istanza di concessione della liberazione anticipata, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza può essere tenuta presso l'istituto penitenziario.

1. 3. Pisapia.

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 71-bis.

1. 4. Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

Al comma 2, capoverso « ART. 69-bis », comma 5, sostituire le parole: la trasmette con le seguenti: può trasmetterla.

1. 1. Cola.

(Approvato)

(A.C. 2307 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Competenza in materia di revoca).

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni, le parole: « la riduzione di pena per la liberazione anticipata, » sono soppresse e dopo le parole: « la revoca o cessazione dei suddetti benefici » sono inserite le seguenti: « nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

(A.C. 2307 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova di un suo effettivo recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).

Sopprimerlo.

3. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 12-bis, primo comma, le parole: di un suo effettivo recupero sociale sono sostituite dalle seguenti: nel periodo di affidamento di un

suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rilevatori del positivo evolversi della sua personalità.

3. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2307 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale).

1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: « nelle materie attinenti » sono inserite le seguenti: « alla riduzione di pena per la liberazione anticipata, ».

(A.C. 2307 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).

1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).

Sopprimerlo.

5. 1. Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 6. - 1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

5. 01. Pisapia, Ruggeri, Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 6. - 1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-

cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di cinquantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

5. 02. Pisapia, Ruggeri, Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 6. - 1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di cinquanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

5. 03. Pisapia, Ruggeri, Cento.

**MOZIONE VERNETTI ED ALTRI N. 1-00096 RELATIVA
ALLA QUESTIONE TIBETANA**

(Sezione 1- Mozione)

La Camera,

viste le risoluzioni sul Tibet del Parlamento europeo del 14 ottobre 1987, 15 marzo 1989, 15 settembre 1993, 17 maggio 1995, 13 luglio 1995, 14 dicembre 1995, 18 aprile 1996, 23 maggio 1996, 13 marzo 1997, 16 gennaio 1998, 13 maggio 1998 e 15 aprile 2000;

viste le risoluzioni sulle violazioni dei diritti fondamentali in Tibet adottate dal Bundestag tedesco (15 ottobre 1987, 20 giugno 1996 e 18 aprile 2002), dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati italiana (12 aprile 1989), dalla Camera dei deputati belga (20 giugno 1990) e dalla Commissione affari esteri del Parlamento irlandese (21 luglio 1998);

vista la risoluzione adottata il 23 agosto 1991 dalla sotto-commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione dei diritti delle minoranze;

vista la risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (D.E. 173, 5 ottobre 1988);

viste le risoluzioni adottate dal Congresso degli Stati Uniti d'America, dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti australiani e dal Parlamento Ceco;

visto l'atto costitutivo dell'« Associazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni Italiane per il Tibet », associazione alla quale hanno già aderito decine di Enti Locali;

ricordando che:

a) il Tibet fu invaso e occupato nel 1949 e 1950 dalle forze armate del regime di Pechino e che è tuttora occupato;

b) i rapporti del 1959 e del 1960 della commissione internazionale dei giuristi sulla questione del Tibet;

c) la lotta di resistenza del popolo tibetano negli anni '50 e '60 provocò la morte di oltre un milione di tibetani, cioè di oltre un quinto della popolazione di allora;

d) la distruzione di oltre 6.000 monasteri tibetani, l'incendio di centinaia di biblioteche, il saccheggio di templi, la razzia di tesori religiosi e culturali, le esecuzioni sommarie di decine di migliaia di tibetani eseguite dalle guardie rosse durante la cosiddetta rivoluzione culturale;

e) le manifestazioni di protesta del 1987-88 contro l'occupazione cinese e la violenta repressione scatenata dalle autorità di Pechino;

f) la legge marziale imposta dalle autorità di Pechino in Tibet nel 1989 e 1990;

g) la trasformazione nel 1992 del Tibet in « Zona Economica Speciale » e il conseguente trasferimento massiccio di coloni cinesi in Tibet, che, in pochi anni, ha reso i tibetani minoranza nel loro stesso Paese, anche a causa della pratica, mai cessata, delle sterilizzazioni e degli aborti forzati delle donne tibetane;

ricordando in particolare che:

h) l'« accordo in 17 punti » firmato sotto costrizione a Pechino dalle autorità tibetane, pur sancendo l'annessione del Tibet alla Repubblica Popolare, garantiva anche la piena autonomia del Tibet e, in particolare, il riconoscimento del suo sistema politico e il pieno rispetto della libertà religiosa;

i) le risoluzioni delle Nazioni Unite 1353 del 1959, 1723 del 1961 e 2079 del 1965 chiedono la cessazione di qualsiasi pratica che privi il popolo tibetano dei suoi fondamentali diritti umani, compreso quello dell'autodeterminazione;

l) i tentativi reiterati di rilanciare il dialogo con le autorità di Pechino fatti dal Dalai Lama con il « Piano in 5 punti », presentato davanti al Congresso americano nel 1987, e con la « proposta di Strasburgo », presentata davanti al Parlamento europeo nel 1988;

m) il conferimento nel 1989 del premio nobel per la pace al Dalai Lama;

accoglie favorevolmente la ferma posizione del Dalai Lama per quanto riguarda la realizzazione di un autentico governo autonomo per il Tibet in seno alla Repubblica Popolare Cinese attraverso il negoziato;

condivide la sua profonda preoccupazione per la distruzione sistematica dell'ambiente, delle tradizioni della cultura e della religione tibetane, per il costante peggioramento della situazione politica del popolo tibetano e per il deterioramento della situazione riguardante i diritti dell'uomo nel Tibet;

sostiene l'appello lanciato nel suo discorso al Parlamento europeo, il 24 ottobre 2001, affinché su Pechino vengano esercitate con urgenza pressioni internazionali;

sollecita, a questo riguardo, la Cina a porre immediatamente fine al piano controverso di una immigrazione su vasta scala nel Tibet, con particolare riferimento alle 20.000 persone che dovrebbero trasferirsi nella regione di Dulan nella provincia di Quinghai;

invita il Governo cinese a riprendere negoziati diretti con il Dalai Lama o i suoi rappresentanti senza condizioni preliminari, al fine di definire un autentico nuovo statuto di piena autonomia per il Tibet, con le sole eccezioni della politica estera e della difesa;

facendo propria la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 e del 14 aprile 2002;

impegna il Governo:

a dare immediata attuazione alle risoluzioni sopra richiamate del Parlamento europeo;

ad adottare tutte le iniziative possibili nei confronti della Repubblica Popolare cinese affinché, attraverso il dialogo, si creino le condizioni per l'apertura, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di negoziati finalizzati alla realizzazione di un nuovo statuto per il Tibet che garantisca una piena autonomia dei tibetani in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con le sole eccezioni della difesa e della politica estera;

ad invitare il Governo cinese a riconoscere e rispettare pienamente i fondamentali diritti politici, sociali e culturali delle minoranze religiose, etniche e di altro genere nonché le loro specificità culturali compresa la libertà di culto;

ad invitare la Cina a cogliere l'opportunità delle olimpiadi del 2008 per seguire le norme internazionali in materia di diritti dell'uomo ed intensificare la cooperazione generale in materia;

a esaminare attentamente la possibilità di riconoscere il Governo tibetano in esilio quale rappresentante legittimo del popolo tibetano qualora le autorità di Pechino e il Governo tibetano in esilio non dovessero firmare, al termine di negoziati sotto l'egida del segretario generale delle Nazioni Unite, un accordo su un nuovo statuto per il Tibet;

ad adoperarsi presso la Commissione europea affinché nomini un osservatore dell'Unione europea per la questione tibetana;

a trasmettere la presente risoluzione al Primo Ministro della Repubblica Popolare di Cina, al Dalai Lama, al Governo e al Parlamento tibetano in esilio, al presidente del Parlamento europeo e al segretario generale delle Nazioni Unite.

(1-00096) « Verneti, Folena, Zacchera, Osvaldo Napoli, Boato, Villetti, Detomas, Brugger, D'Agrò, Vendola, Abbondanzieri, Adduce, Amici, Anedda, Angioni, Annunziata, Arnoldi, Bandoli, Banti, Antonio Barbieri, Roberto Barbieri, Bellini, Benvenuto, Bettini, Bianchi Clerici, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Blasi, Boccia, Bogi, Bolognesi, Bonito, Bornacin, Borrelli, Bottino, Bova, Bressa, Buemi, Buffo, Buglio, Bulgarelli, Buontempo, Burlando, Burton, Caldarola, Calzolaio, Campa, Capitelli, Carbonella, Carboni, Carli, Carra, Carrara, Caruso, Catanoso, Cazzaro, Cennamo, Cento, Cereigna, Cesaro, Chianale, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Cima, Colasio, Collavini, Collè, Giulio Conti, Crisci, Crosetto, Cusumano, D'Alia, De Brasi, De Luca, Delbono, Di Serio D'Antona, Diana, Duca, Fanfani, Fatuzzo, Finocchiaro, Fioroni, Fluvi, Fumagalli, Galeazzi, Daniele Galli, Gallo, Galvagno, Gamba, Gambini, Gaspèroni, Gazzara, Gentiloni Silveri, Germanà, Ghiglia, Giacco, Giachetti, Giudice, Giuliotti, Grandi, Grignaffini, Grillini, Guerzoni, Innocenti, Kessler, Lamorte, Ladu, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leoni, Lettieri, Licastro Scardino, Lisi, Santino

Adamo Loddo, Lolli, Losurdo, Lucà, Lucidi, Luongo, Lusetti, Magnolfi, Malgieri, Mancini, Gianni Mancuso, Maran, Marcora, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Marras, Martella, Maurandi, Mazzarello, Meduri, Melandri, Menia, Merlo, Milana, Mondello, Montecchi, Morgando, Mosella, Muratori, Mussi, Nannicini, Nieddu, Nigra, Nuvoli, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Paolone, Pennacchi, Mario Pepe, Petrella, Piglionica, Pinotti, Pinto, Pisa, Piscitello, Piscichio, Preda, Raisi, Ramponi, Rava, Realacci, Rocchi, Rognoni, Nicola Rossi, Rossiello, Rosso, Rotundo, Ruggia, Ruta, Ruzzante, Sandi, Sandri, Sasso, Scherini, Sciacca, Sedioli, Selva, Serena, Sereni, Siniscalchi, Sinisi, Soda, Spini, Squeglia, Stradiotto, Stramaccioni, Susini, Tanoni, Tarantino, Tidei, Tocci, Tolotti, Tuccillo, Turco, Michele Ventura, Vigni, Villani Miglietta, Villari, Vitali, Volpini, Widmann, Zanella, Zanetta, Zanotti, Zeller, Zorzato, Zucchini, Biondi ».

(Sezione 2 - Risoluzione)

La Camera,

viste le risoluzioni sul Tibet del Parlamento europeo del 14 ottobre 1987, 15 marzo 1989, 15 settembre 1993, 17 maggio 1995, 13 luglio 1995, 14 dicembre 1995, 18 aprile 1996, 23 maggio 1996, 13 marzo 1997, 16 gennaio 1998, 13 maggio 1998, 6 luglio 2000, 11 aprile 2002;

viste le risoluzioni sulle violazioni dei diritti fondamentali in Tibet adottate dal Bundestag tedesco (15 ottobre 1987, 20 giugno 1996 e 18 aprile 2002), dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati italiana (12 aprile 1989), dalla Camera dei

deputati belga (20 giugno 1990), dalla Commissione affari esteri del Parlamento irlandese (21 luglio 1998);

vista la risoluzione adottata il 23 agosto 1991 dalla Sotto-Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione dei diritti delle minoranze;

vista la risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (D.E. 173, 5 ottobre 1988);

viste le risoluzioni adottate dal Congresso degli Stati Uniti d'America, dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti australiana e dal Parlamento Ceco;

visto l'atto costitutivo dell'« Associazione dei comuni, delle province e delle regioni italiane per il Tibet », Associazione alla quale hanno già aderito decine di enti locali;

ricordando:

le tragiche vicende storiche vissute dal 1949 ad oggi dal popolo tibetano;

ricordando:

le risoluzioni delle Nazioni Unite n. 1353 del 1959, n. 1723 del 1961 e n. 2079 del 1965;

l'« accordo in 17 punti » firmato a Pechino dalle autorità tibetane, che pur prendendo atto che il Tibet è diventato parte integrante della Repubblica Popolare, garantiva anche la piena autonomia del Tibet e, in particolare, il riconoscimento del suo sistema politico e il pieno rispetto della libertà religiosa;

i tentativi reiterati di rilanciare il dialogo con le autorità di Pechino fatti dal Dalai Lama con il « Piano in 5 punti », presentato davanti al Congresso americano nel 1987, e con la « proposta di Strasburgo », presentata davanti al Parlamento europeo nel 1988;

valuta:

favorevolmente, al fine di rafforzare il dialogo e il negoziato, la posizione del Dalai Lama per quanto riguarda la realizzazione di un governo autonomo per il Tibet in seno alla Repubblica Popolare cinese; condivide

la sua profonda preoccupazione per il grave danno già arrecato all'ambiente, alle tradizioni, alla cultura ed alla religione tibetana, e per il deterioramento della situazione riguardante i diritti dell'uomo nel Tibet; esprime un giudizio positivo in merito ai recenti contatti avviati fra il governo cinese ed il Dalai Lama ed auspica che questi si trasformino quanto prima in un vero e proprio negoziato diretto fra il Governo cinese e il Dalai Lama con l'obiettivo di definire un nuovo statuto che garantisca la piena autonomia per il Tibet in seno alla Repubblica Popolare Cinese;

facendo proprie:

le risoluzioni del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 e del 11 aprile 2002,

impegna il Governo

ad adottare, nel quadro delle Risoluzioni sopra richiamate del Parlamento europeo, tutte le iniziative possibili nei confronti della Repubblica Popolare cinese affinché, attraverso il dialogo, si creino le condizioni per la realizzazione di un nuovo statuto per il Tibet che garantisca una piena autonomia dei tibetani in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, ad eccezione della politica estera e di difesa;

ad invitare il governo cinese a riconoscere e rispettare pienamente i fondamentali diritti politici, sociali e culturali delle minoranze religiose, etniche e di altro genere nonché le loro specificità culturali compresa la libertà di culto;

a favorire d'intesa con gli altri paesi dell'Unione europea il dialogo fra le autorità di Pechino e il Dalai Lama;

ad adoperarsi presso la Commissione europea affinché nomini un osservatore della Unione europea per la questione tibetana.

(1-00038) « Verneti, Paoletti Tangheroni, Landi di Chiavenna, Folena, Cima, Boato, Rizzi, Vendola, Zeller, Azzolini, Motta, Biondi, Ceremigna, Scherini ».